

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce nove motivi. Nei primi sei di tali motivi la ricorrente tenta di dimostrare che non sussistono prove sufficienti di una violazione. Essa deduce in particolare il fatto che non sia stato correttamente preso in considerazione l'onere pieno della prova a carico della convenuta, che sia stato violato il principio dell'impulso d'ufficio, che la convenuta abbia erroneamente ipotizzato una regolare apposizione dei sigilli, un anomalo stato del sigillo il giorno successivo, l'adeguatezza della pellicola di protezione nonché il fatto che la convenuta a torto non abbia tenuto conto di scenari alternativi.

Con il settimo motivo si sostiene che non sarebbe stata osservata la presunzione di innocenza e in tal modo sarebbero stati violati requisiti sostanziali di forma e procedurali.

Nell'ottavo motivo la ricorrente allega che l'addebito ai sensi dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 sarebbe stato sollevato dalla convenuta in maniera errata.

Infine, essa fa valere violazioni nella determinazione dell'ammenda. A parere della ricorrente ricorrono una violazione del divieto di arbitrarietà nonché dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. A torto non sarebbero state prese in considerazione circostanze attenuanti e sarebbero state erroneamente applicate circostanze aggravanti.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

### Ricorso proposto il 17 aprile 2008 — Atlas Transport/ UAMI — Atlas Air (ATLAS)

(Causa T-145/08)

(2008/C 158/31)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Atlas Air, Inc. (New York, Stati Uniti d'America)

#### Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1);

— condannare il convenuto alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo «ATLAS» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 39 (marchio comunitario n. 2 970 788).

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Atlas Air, Inc.

*Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:* in particolare marchio figurativo registrato nel Benelux «ATLASAIR» per prodotti della classe 39 (n. 555 184).

*Decisione della divisione di annullamento:* parziale annullamento del marchio comunitario per servizi della classe 39.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso della ricorrente in quanto irricevibile.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 59, terza frase, del regolamento (CE) n. 40/94 (<sup>1</sup>), in quanto la motivazione del ricorso è soggetta a condizioni espressamente determinate e una motivazione implicita non è considerata sufficiente. Inoltre, analoga violazione dell'art. 61 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la norma 20, n. 7 del regolamento (CE) n. 2868/95 (<sup>2</sup>), in quanto il procedimento dinanzi all'UAMI doveva essere sospeso imperativamente.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

### Ricorso proposto il 17 aprile 2008 — Deutsche Rockwool Mineralwooll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK)

(Causa T-146/08)

(2008/C 158/32)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Deutsche Rockwool Mineralwooll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: avv. S. Beckmann)